



Ordinanza

del Consiglio svizzero della scienza *

del 1° giugno 2014 (Stato 6 ottobre 2022)

approvato dal Consiglio federale il 20 giugno 2014

Il Consiglio svizzero della scienza¹,

visto l'articolo 55 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione²,

ordina:

Art. 1 Organizzazione

¹ Il Consiglio svizzero della scienza (CSS) si compone di:

- a. un presidente;
- b. un vicepresidente;
- c. altri membri.

² La segreteria del CSS lo sostiene nell'adempimento dei suoi compiti.

³ I processi lavorativi del consiglio e della segreteria si basano sulle Direttive di organizzazione.

Art. 2 Collaborazione

¹ Il CSS collabora con i servizi federali e cantonali che si occupano di politica della scienza e dell'innovazione.

² Intrattiene contatti regolari con il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

* I termini di genere maschile nella presente Ordinanza si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

¹ La designazione del consiglio è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gennaio 2018. Nuovo testo giusta l'art. 26 della Legge su Innosuisse del 17 giugno 2016 (RU 2016 4259). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 420.1

Art. 3 Programma di lavoro

Il CSS definisce un programma di lavoro per ogni mandato quadriennale. D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) redige un elenco dei compiti prioritari.

Art. 4 Rapporto annuale

Ogni anno il CSS presenta al DEFR un rapporto scritto sulle proprie attività.

Art. 5 Organizzazione del lavoro, riunioni, decisioni

¹ Il presidente convoca riunioni plenarie secondo necessità. Una riunione plenaria deve essere convocata se almeno cinque membri lo richiedono.

² L'ordine del giorno è stabilito dal presidente d'intesa con i membri. La maggioranza dei membri presenti può chiedere che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno.

³ Il presidente invia l'invito scritto almeno 10 giorni prima della riunione.

⁴ Il plenum è atto a deliberare se è presente la metà dei membri.

⁵ Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

⁶ Le decisioni del consiglio sono verbalizzate.

Art. 6 Compiti e competenze del presidente

¹ Il presidente dirige il CSS e adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. rappresenta il CSS verso l'esterno;
- b. assicura i contatti con le autorità federali e cantonali e con altri servizi.

² Nomina il direttore della segreteria e i suoi collaboratori e vigila sulla gestione della segreteria.

³ D'intesa con il consiglio nomina un vicepresidente.

⁴ Può nominare un comitato composto da tre membri del CSS.

⁵ Emanando direttive che disciplinano i processi lavorativi del consiglio e della segreteria.

Art. 7 Compiti, composizione e organizzazione della segreteria

¹ La segreteria affianca il presidente del CSS nell'adempimento dei suoi compiti.

² Si compone di:

- a. collaboratori scientifici e amministrativi;
- b. un direttore responsabile della gestione scientifica amministrativa e delle risorse umane.

Art. 8 Abrogazione di altri atti normativi

Il regolamento del CSST del 30 novembre 2007 è abrogato.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

1° giugno 2014

In nome del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione

La presidente: Astrid Epiney